



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 26

ORIGINALE

N.16 DEL 02-05-20

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02 marzo 2020;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Cura Italia), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Aprile 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 Aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 Aprile 2020;

VISTE:

- l'Ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza n° 23 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020";
- l'Ordinanza n° 37 del 15 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020", che prevede che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangano chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le edicole, le farmacie e le parafarmacie purché sia consentito l'accesso, se poste all'interno di centri commerciali, alle sole predette attività. In ogni caso devono essere garantite le misure di cui all'Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;
- l'Ordinanza n° 43 del 20 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza n° 46 del 23 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta

- fresca”;
- l'Ordinanza n° 50 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri”;
 - l'Ordinanza n° 52 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.”;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover confermare le misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone in attuazione di quanto stabilito dai DPCM prima richiamati, nei limiti e nei termini di cui al dispositivo;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

RITENUTO, quindi, che gravano sul Sindaco gli obblighi e le responsabilità derivanti dal suo ruolo di Autorità Sanitaria, di Autorità di Protezione Civile e con attribuzioni anche di funzioni di competenza statale e che, quindi, non debbono fare carico allo stesso eventuali addebiti di responsabilità di tipo omissivo per non avere, per quanto di ragione e nell'interesse della collettività del proprio comune, contribuito ad impedire il verificarsi di eventi pericolosi o dannosi a carico della popolazione residente;

VISTI, pertanto, anche gli articolo 40, comma 2 Codice Penale secondo il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo e le norme relative alle responsabilità anche penali derivanti da comportamenti colposi o omissivi;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza sindacale n. 7 del 11.3.2020 avente ad oggetto “Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione svolgimento mercati cittadini. DPCM 09.03.2020, art. 1, c. 2. Provvedimenti”;
- l'Ordinanza sindacale n. 8 del 14.3.2020 avente ad oggetto “Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura centri sportivi”;
- l'Ordinanza sindacale n. 9 del 16.3.2020 avente ad oggetto “Misure per il contenimento e la gestione epidemiologica da COVID-19. Chiusura cimiteri comunali”;
- l'Ordinanza sindacale n. 11 del 20.3.2020 avente ad oggetto “Misure per il contenimento e la gestione epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio”;
- l'Ordinanza sindacale n. 12 del 04.04.2020 e la n.14 del 14.04.2020 aventi ad oggetto “Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga validità ordinanze”;

SENTITO il Centro Operativo Comunale di Protezione civile riunitosi in data 28 aprile 2020 e, preso atto delle considerazioni svolte, in base alle quali si ritiene di procedere ad una revoca delle ordinanze sindacali secondo un criterio di proporzionalità e di gradualità, in osservanza dei principi stabiliti dal DPCM del 26.4.2020 e, quanto alle attività commerciali, a quanto disposto con l'Ordinanza n° 37 del 15 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo;

CONSIDERATO, in particolare, il richiamo alle seguenti disposizioni del DPCM da ultimo citato:

- Articolo 1, comma 1, lettera a) in merito all'obbligo dell'uso di protezioni delle vie respiratorie negli spostamenti;
- Articolo 1, comma 1, lettera d) in merito al divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;
- Articolo 1, comma 1, lettera e) in merito alla chiusura di parchi e giardini e alla chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- Articolo 3, comma 2 in merito all'obbligo di uso di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;

RITENUTO di dover provvedere:

- alla proroga della validità dell'ordinanza n. 7/2020 per tutto il periodo della vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 15 aprile 2020;
- alla revoca della ordinanza sindacale n. 7/2020 limitatamente al mercato alimentare e infrasettimanale del martedì, giovedì, venerdì e sabato a decorrere dal giorno 05 maggio 2020;
- alla proroga della validità dell'ordinanza sindacale 8/2020 fino alla data di vigenza del DPCM del 26 aprile 2020 e salvo diversa decisione da adottarsi in anticipo con separato provvedimento;
- alla proroga della validità dell'ordinanza sindacale n. 9/2020 fino al giorno 06 maggio 2020 con la precisazione che, a decorrere dal 07 maggio 2020, i cimiteri comunali resteranno aperti solo nei giorni feriali ed in orario antimeridiano dalle ore 08.30 alle ore 13.30;
- alla riapertura, dal giorno 14 maggio 2020, della Pineta di Largo Garibaldi e della Villa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 26.04.2020;

ORDINA

- **la proroga della validità della precedente ordinanza sindacale n. 7 del 11.03.2020 avente ad oggetto "Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Sospensione svolgimento mercati cittadini - DPCM 09.03.2020, art. 1, c. 2. Provvedimenti.", per tutto il periodo della vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 15 aprile 2020, relativamente al mercato alimentare e non alimentare domenicale;**
- **il ripristino dello svolgimento dei mercati alimentari infrasettimanali del martedì, giovedì, venerdì e sabato, a far data dal giorno 05 maggio 2020;**
- **la proroga della validità della precedente ordinanza sindacale n. 8 del 14.03.2020 avente ad oggetto "Misure per il contenimento e la gestione epidemiologica da COVID-19. Chiusura centri sportivi." fino alla data di vigenza del DPCM del 26 aprile 2020, ai sensi dell'Art. 1 lettera d) e salvo diversa decisione da adottarsi in anticipo con separato provvedimento;**
- **la proroga della validità della precedente ordinanza sindacale n. 9 del 16.03.2020 avente ad oggetto "Misure per il contenimento e la gestione epidemiologica da COVID-19. Chiusura cimiteri comunali." fino al giorno 06 maggio 2020; dal giorno 07 maggio 2020 i cimiteri comunali restano aperti esclusivamente nei giorni feriali, dalle ore 08.30 alle ore**

13.30;

- **la proroga delle chiusure della Villa Comunale e della Pineta di Largo Garibaldi fino al giorno 13 maggio 2020, con successiva riapertura a far data dal giorno 14 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 26 aprile 2020, condizionata altresì al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ad eccezione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano chiuse;**

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;

L'inottemperanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19;

Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Guardiagrele;

La trasmissione di copia a:

- Prefettura-UTG della Provincia di Chieti
- Questura di Chieti;
- Comando Stazione Carabinieri di Guardiagrele;
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti;
- Comando Polizia Municipale di Guardiagrele.

Guardiagrele, lì 02-05-20

Il SINDACO
--DAL POZZO SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, li' 02-05-20

Il Messo Notificatore